



COMUNE DI SALE MARASINO
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente 10419	
DELIBERAZIONE N. 11 DEL 31.01.2017	

ORIGINALE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione dotazione organica, determinazione del fabbisogno di personale e rilevazione eccedenze.

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di gennaio alle ore 8.40 nella Sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

ZANOTTI MARISA	SINDACO	Presente
TURELLI NICOLA	VICE SINDACO	Assente
ZANARDINI MATTIA	ASSESSORE	Presente
PEDROCCHI DANIELA	ASSESSORE	Presente
CHITO' MARCO	ASSESSORE	Presente

Totale presenti	4
Totale assenti	1

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale dott. Fernando Fauci il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Marisa Zanotti nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione dotazione organica, determinazione del fabbisogno di personale e rilevazione eccedenze.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti relativi alla rideterminazione della pianta organica ed alla programmazione del fabbisogno del personale degli ultimi anni:

- Deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 19.02.2008, avente ad oggetto: "Rideterminazione pianta organica e programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2008/2010";
- Deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 15.02.2012, avente ad oggetto: "Ricognizione dotazione organica e verifica eccedenze di personale";
- Deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 29.05.2013, avente ad oggetto: "Ricognizione dotazione organica e verifica eccedenze di personale";
- Deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 29.01.2014, avente ad oggetto: "Ricognizione dotazione organica e verifica eccedenze di personale";
- Deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 22.01.2011, avente ad oggetto: "Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011/2013";
- Deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 15.02.2012, avente ad oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno del personale anni 2012/2014 - Piano annuale assunzioni 2012";
- Deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 29.05.2013, avente ad oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno del personale anni 2013/2015 - Piano annuale assunzioni 2013";
- Deliberazione della Giunta comunale n. 189 del 30.12.2013, avente ad oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno del personale anni 2014/2016 - Piano annuale assunzioni 2014";
- Deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 17.02.2015, avente ad oggetto: "Approvazione dotazione organica, determinazione del fabbisogno di personale e rilevazione eccedenze";
- Deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 10.02.2016, avente ad oggetto: "Approvazione dotazione organica, determinazione del fabbisogno di personale e rilevazione eccedenze";
- Deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 12.10.2016 con la quale è stata approvata la riduzione del part-time del sig. Giulio Vitali passato, su richiesta, da 30 ore settimanali a 12 ore settimanali;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 155 del 09.11.2016, avente ad oggetto: "Determinazioni in merito alle facoltà assunzionali del Comune";

Dato atto che, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 09.11.2016, con determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa generale n.139 del 17.11.2016 è stato approvato l'avvio della procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art.34-bis del D. Lgs. n.165/2001 e, contestualmente, l'avvio della procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n.165/2001 per la copertura di 1 posto vacante di Istruttore direttivo tecnico di Categoria D a tempo pieno ed indeterminato da destinare agli uffici dell'Area tecnica;

Dato atto che, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 09.11.2016, con determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa generale n.140 del 17.11.2016 è stato approvato l'avvio della procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art.34-bis del D. Lgs. n.165/2001 e, contestualmente, l'avvio della procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art.30 del

D. Lgs. n.165/2001 per la copertura di 1 posto vacante di Istruttore amministrativo di Categoria C a tempo part-time (24 ore) ed a tempo indeterminato da destinare agli uffici dell'Area amministrativa;

Dato atto che, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 09.11.2016, con determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa generale n.145 del 30.11.2016 è stato approvato il bando di procedura selettiva pubblica per esami per la copertura di 1 posto vacante di Istruttore amministrativo di Categoria C a tempo part-time (24 ore) ed a tempo indeterminato da destinare agli uffici dell'Area amministrativa precisando quanto segue:

"Lo svolgimento del concorso e, ove svolto e completato, la stipulazione del contratto di lavoro e l'inizio del servizio sono, comunque ed anche, subordinati:

- *all'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria di cui all'art.34-bis del D. Lgs. n.165/2001 già avviata da questo Comune*
- *all'esito negativo della procedura di mobilità volontaria di cui all'art.30 del D. Lgs. n.165/2001 già avviata da questo Comune."*

Dato atto che con nota n. 13415 del 28.12.2016 il Responsabile dell'Area amministrativa generale ha dato atto che la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n.165/2001 per la copertura di 1 posto vacante di Istruttore direttivo tecnico di Categoria D a tempo pieno ed indeterminato da destinare agli uffici dell'Area tecnica approvata con determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa generale n.139 del 17.11.2016 aveva dato esito negativo in quanto entro il termine stabilito del 23.12.2016 non era pervenuta alcuna domanda di partecipazione;

Dato atto che con nota n. 13414 del 28.12.2016 il Responsabile dell'Area amministrativa generale ha dato atto che la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n.165/2001 per la copertura di 1 posto vacante di Istruttore amministrativo di Categoria C a tempo part-time (24 ore) ed a tempo indeterminato da destinare agli uffici dell'Area amministrativa approvata con determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa generale n.140 del 17.11.2016 aveva dato esito negativo in quanto entro il termine stabilito del 23.12.2016 non era pervenuta alcuna domanda di partecipazione;

Dato atto che in data 20.01.2017 si è avuta certezza dell'esito negativo delle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art.34-bis del D. Lgs. n.165/2001 relative ai due posti vacanti oggetto delle citate determinazioni del Responsabile dell'Area amministrativa generale n.139 e n.140 del 17.11.2016;

Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n.8 del 25.01.2017 è stata revocata la parte della deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 09.11.2016, con la quale è stato disposto che si provvedesse al più presto all'avvio della procedura per la copertura del posto di Istruttore amministrativo di categoria C part-time a 24 ore da destinare agli uffici dell'Area Amministrativa istituito con la stessa deliberazione n.155/2016;

Dato atto che il Responsabile dell'area amministrativa con propria determinazione 05 del 26.01.2017 ha aderito alla richiesta della Giunta comunale formalizzata con la deliberazione n. 08 del 25.01.2017 revocando la propria determinazione n.145 del 30.11.2016 con la quale era stato approvato il bando di procedura selettiva pubblica per esami per la copertura di 1 posto vacante di Istruttore amministrativo di Categoria C a tempo part-time (24 ore) ed a tempo indeterminato da destinare agli uffici dell'Area amministrativa e tutti gli atti consequenziali a detta determinazione n. 145/2016;

Visto l'art. 89 comma 5 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente dispone:
5.Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia

normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.

Visto l'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che dispone

“1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.”

Visto l'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che testualmente dispone

“Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni.”;

Visto l'art. 91, commi 1 e 2 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente dispone:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

Visto l'art.39 comma 1 della legge n.449/1997 che testualmente dispone:

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Visti i comma 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater dell'art.1 della legge 27.12.2006, n.296 (finanziaria per il 2007) che testualmente dispongono:

1.557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) [~~riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile~~] (lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113,);

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

1.557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

1.557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1.557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Visto l'art.3 commi 5 e 5-quater del D.L. 24.06.2014 n. 90 che testualmente dispongono:

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

Visto l'art.19 comma 8 della legge 28.12.2001, n.448 (finanziaria per l'anno 2002) che testualmente dispone:

8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Visto l'art.33 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165/2001 che testualmente dispone:

33. Eccedenze di personale e mobilità collettiva.

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa

essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

Visto l'art.1 comma 228 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che testualmente dispone:

“228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.”

Visti i comma 476, 477 e 479 dell'articolo 1 della Legge 11/12/2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) che testualmente dispongono

“476. Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera c), è applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanità, un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera e), è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui al comma 475, lettera f), è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta ferma

477. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 475 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo, di cui al comma 478.

479. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473:

a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma 475, lettera b), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate al medesimo esercizio;

b) alle città metropolitane, alle province e ai comuni, che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al comma 475, lettera a), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna città metropolitana, provincia e comune è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le città metropolitane, le province e i comuni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 469;

c) per le regioni e le città metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;

d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

Rilevato che la legge di bilancio 2017 ha portato la capacità assunzionale dei comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466 al 75% delle cessazioni dell'anno precedente, ma solo se “... il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con decreto del Ministro dell'interno di cui all'art.263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.”

Rilevato che la legge di bilancio 2017 ha, in pratica esteso ai comuni di cui sopra il regime di favore già previsto per i Comuni con popolazione compresa tra 1000 e 10.000 abitanti (previsto dall'art.1, comma 228, secondo periodo, della legge 208/2015;

Ritenuto di approvare la rideterminazione della dotazione organica di questo Ente intesa come fabbisogno effettivo di personale dell'ente risultante dalla somma del personale in servizio e dalle assunzioni necessarie e possibili in relazioni alle risorse finanziarie a disposizione dell'ente e, dunque, quale documento di programmazione del fabbisogno di personale ai sensi della normativa sopra richiamata;

Ritenuto di determinarsi in merito alle eventuali eccedenze di personale;

Dato atto che il parere dell'Organo di Revisione reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 8 della Legge n. 448/2001 è stato acquisito agli atti di questo Comune il 31.01.2017 al n. 01064 di protocollo;

Visti i pareri riportati in calce al presente atto;

Con votazione unanime;

D E L I B E R A

1-di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2-ai sensi e per gli effetti della normativa in premessa richiamata, di determinare la dotazione organica di questo Comune come segue:

Dotazione organica						
N°	area		nominativo	profilo	Pos econ	Part-time
1	Tecnica	Responsabile d'Area	vacante	istruttore direttivo tecnico	D	
2		LLPP e manutenzioni	Borghesi Tiziana	istruttore tecnico	C3	
3			Ribola Marco	operaio professionale	B4	
4		urbanistica-edil privata	Borghesi Viviana	collaboratore amministrativo	B7	

5	Economico Finanziaria Tributaria	Responsabile d'Area	Zanotti Loretta	istruttore direttivo	D4	30 ore
6		tributi-economato	Soardi Miriam	istruttore	C2	
7		contabilità e personale	Cortini Micaela	collaboratore amministrativo	B7	30 ore
8	Amministrati va Generale	segreteria e protocollo	Belleri Nadia	collaboratore amministrativo	B7	
9			Mazzucchelli Miriam	collaboratore amministrativo	B7	
10			vacante	istruttore amministrativo	C	24
11		Anagrafe	Vavassori Silvia	istruttore	C5	30 ore
12			Figaroli Mirko	istruttore amministrativo	C1	
13		Vigilanza	Pezzotti Fausto	agente di Polizia Locale	C4	
14			vacante	agente di Polizia Locale	C	1
15	Vitali Giulio		messo notificatore	B6	12 ore	

3-di dare atto che rispetto all'ultima dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 10.02.2016, modificata con deliberazione della Giunta comunale n. 155 del 09.11.2016, c'è il solo cambiamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 12.10.2016 con la quale è stata deliberata la riduzione del part-time del sig. Giulio Vitali passato da 30 ore settimanali a 12 ore settimanali;

4-di stabilire che il fabbisogno di personale di questo Ente per il triennio 2017/2019 è individuato nei posti che si indicano come vacanti nella tabella sopra indicata;

5-confermando quanto stabilito con deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 09.11.2016, di disporre che nell'anno 2017 – ove ricorrano tutte le condizioni previste per legge in materia — si approvi al più presto un bando per una procedura selettiva pubblica per esami per la copertura di 1 posto vacante di Istruttore direttivo tecnico di Categoria D a tempo pieno ed indeterminato da destinare agli uffici dell'Area tecnica;

6-di stabilire che nel corso negli anni 2018 e 2019 si provveda alla copertura dei rimanenti posti indicati come vacanti solo qualora ciò sia possibile nel rispetto della normativa vigente in materia;

7-di dare atto che ai sensi delle disposizioni della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e della ulteriore normativa richiamata in premessa, questo Comune nell'anno 2017 può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di spesa pari al 75% della spesa relativa al medesimo personale cessato nell'anno 2016 stante il fatto che ha meno di 10.000 abitanti e rispetta il rapporto dipendenti/popolazione definito dal DM 24.07.2014 (nell'anno 2016 c'è stata la cessazione di un dipendente di categoria D, posizione economica D3);

8-di disporre che – nel rispetto del principio di riduzione programmata della spesa di personale e della normativa in premessa richiamata - si provveda negli anni 2017/18/19:

- a ricorrere al lavoro occasionale accessorio nel rispetto delle norme generali di indirizzo e delle disponibilità di bilancio;
- all'attivazione di collaborazioni con Agenti di Polizia Locale in caso di bisogno, in occasione di manifestazioni e per la stagione turistica;

9-di dare atto che la spesa per l'attuazione di quanto previsto al precedente punto 9 troverà adeguata copertura nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione del triennio 2017/18/19 e sarà, comunque, limitata agli importi che saranno previsti allo scopo;

10-di stabilire che, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165, questo Ente non ha situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale, in relazione alle proprie esigenze funzionali o alla propria situazione finanziaria;

11-di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa alle OOSS territoriali CGIL e CISL ed informalmente alla RSU;

Con successiva, separata ed unanime votazione, stante l'urgenza del presente atto;

12-di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
dott. Fernando Fauci

Lì 31.01.2017

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

LA RESPONSABILE AREA ECONOMICA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA
rag. Loretta Zanotti

Lì 31.01.2017

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Marisa Zanotti

Il Segretario Comunale
Fernando Fauci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. 88 Registro delle Pubblicazioni

Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione, in data odierna:

- è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi dal 01.02.2017
- è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari.

Sale Marasino, lì 01.02.2017

Il Segretario Comunale
Fernando Fauci

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ'

Visto l'articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul sito informatico del comune (articolo 134, comma 3 D. Lgs. n.267/2000).
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti della Giunta comunale (art.134, comma 4 D. Lgs. n.267/2000).

Sale Marasino, lì 01.02.2017

Il Segretario Comunale
Fernando Fauci